



DETERMINAZIONE	
N°	197
Data	18-03-2025

COPIA

Comune di Romano di Lombardia

(Provincia di Bergamo)

Area o settore di attività	SEGRETARIO GENERALE
Ufficio Servizio	SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del procedimento	Paradiso Filippo

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE), CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1014, COMMI 3 E 4 E DELL'ARTICOLO 678, COMMA 9 DEL D. LGS. 66/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale;
- gli articoli 89 e 91 del Testo Unico EE.LL. (D.Lgs 267/2000) rimettono all'autonomia ed alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione triennale delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche l'effettuazione della ricognizione annuale di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- l'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs 75/2017, ora rubricato "*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*", ha ridefinito la disciplina della programmazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche, nonché il concetto di dotazione organica;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP - documento unico di programmazione 2025/2027, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4.1 del D. Lgs. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Esame ed approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025/2027*" con la quale è stato approvato il PIAO 2025/2027 che comprende al suo interno, tra gli altri, alla sottosezione 3.3 il "*Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale*";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025/2027 - Approvazione modifica alla sezione organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (1^modifica)*";

Dato atto che in forza dell'articolo 48 del D.Lgs 198/2006, il quale dispone che i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, con la sopra citata deliberazione n. 13 del 28 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato altresì l'aggiornamento annuale per l'anno 2025 del "Piano triennale delle azioni positive periodo 2024/2026" iscritto alla sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2024/2026;

Dato atto che nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2025 e nella successiva deliberazione di modifica n. 26/2025 veniva altresì attestato che questo Ente non presenta situazioni di esubero ed eccedenze di personale, sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di ribadire il quadro normativo e interpretativo delle norme vigenti in materia assunzionale applicabili agli Enti locali, al fine di supportare quanto deciso con la presente;

Accertato che il 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (D.M. 17 marzo 2020, cosiddetto "Decreto crescita", il quale ha modificato significativamente la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei

Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate su turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale; le modalità di applicazione del nuovo sistema di calcolo, in vigore a decorrere dal 2020, prevedono l'individuazione di determinati valori soglia differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, sono state ulteriormente dettagliate nella Circolare 13 maggio 2020 firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020 (Serie Generale - n. 226);

Visti in particolare il comma 1 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 che espressamente prevede: *“ In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;*

Tenuto conto quindi che:

- la circolare applicativa, al fine di rendere graduale una eventuale dinamica di crescita della spesa del personale, ha chiarito che la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- per rendere effettiva la possibilità di utilizzare tale capacità di spesa aggiuntiva, la norma ha previsto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dalla nuova disciplina non è rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa complessivo per il personale dipendente previsto dalla normativa tutt'ora vigente, corrispondente al valore medio del triennio 2011/2013 (articolo 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e successive modificazioni);
- per il Comune di Romano di Lombardia, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021/2022/2023, il valore del rapporto tra spese di personale e entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è pari al 18,85%, ovvero è più basso rispetto al valore soglia definito dal D.P.C.M. citato per la fascia demografica di appartenenza (tra 10.000 e 59.000 abitanti 27%) e pertanto è possibile incrementare, per l'anno 2025, la spesa del personale registrata nel 2018, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia del 27%;

Atteso che, con l'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 13/2025 e n. 26/2025, viene garantito il rispetto delle norme legislative sopra esplicitate, come risulta tra l'altro dai pareri favorevoli espressi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 1 del 27 gennaio 2025 e verbale n. 4 del 13 febbraio 2025);

Accertato che nel Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2025/2027, come sopra modificato, è prevista, tra le altre, per l'annualità 2025, l'assunzione di n. 1 Assistente Sociale, area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione da destinare al Settore Servizi Sociali - Area Servizi alla Persona;

Tenuto conto inoltre che, per quanto riguarda l'assunzione programmata della sopra descritta unità di personale con profilo professionale di Assistente Sociale, sono state espletate le procedure previste dall'articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001 in materia di cd. mobilità obbligatoria, precisando che l'Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis-Lombardia) ha comunicato con nota del 24 febbraio 2025, acquisita il 25 febbraio 2025 a protocollo comunale n. 5851, che non esistono nell'elenco regionale soggetti aventi requisiti compatibili con il profilo richiesto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 4 del D. Lgs 165/2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 3-quater del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022 *“Le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non si intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2”*;

Visti:

- il comma 2-bis dell'articolo 30 del D.Lgs 165/2001 a mente del quale *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;
- l'articolo 3 comma 8 della legge 56/2019 che prevede che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Ritenuto quindi di indire un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Assistente Sociale, Area dei Funzionari e Elevata Qualificazione, da assegnare al Settore Servizi Sociali, Area Servizi alla Persona, così come previsto nel Piano del Fabbisogno del Personale 2025/2027 senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, comma 2-bis del D. Lgs 165/2001;

Accertato che, ai sensi dell'articoli 1014, comma 3 e 4, e dell'articolo 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente bando di concorso va a determinarsi un cumulo di frazioni di riserva pari o superiore all'unità, pertanto il posto in concorso sarà riservato prioritariamente a un volontario delle FF.AA., e, nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto potrà essere assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

Rilevato che il Comune di Romano di Lombardia ha conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2023, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, del rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2023 e del bilancio consolidato 2023 nei termini e, che entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione, tali documenti contabili sono stati inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il comma 4, lettera c) dell'articolo 30 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce al Responsabile del Personale *“l'indizione dei bandi di concorso e selezione nonché la sovrintendenza alle procedure di distacco e mobilità esterne all'Ente ed interne, purché intersettoriali;”*

Visto l'allegato bando di concorso a tal fine predisposto ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.M. 15 settembre 2022, che ha introdotto, anche per Regioni ed Enti Locali, l'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato sul Portale Unico del Reclutamento InPA, del Dipartimento della Funzione Pubblica, a decorrere dal 1[^] giugno 2023;

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 165/2001;

D E T E R M I N A

1. di indire, ai sensi della normativa e degli atti richiamati in permesso, un concorso pubblico per esami per l'assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, profilo professionale di Assistente Sociale presso l'Area Servizi alla Persona, Settore Servizi Sociali, con riserva ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell'articolo 1014, commi 3 e 4 e dell'articolo 678, comma 9 del D. Lgs 66/2010;
2. di approvare l'allegato bando di concorso per l'assunzione di detta unità di personale che sarà pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento InPA, all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso;
3. di dare atto che:
 - la spesa indotta dalla copertura di tale figura trova adeguato finanziamento nel bilancio di previsione 2025/2027;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza, di sospendere, annullare o modificare il presente bando di concorso, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del vincitore di concorso indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, per fatti sopravvenuti sia di carattere normativo che di carattere organizzativo, essendo l'arruolamento nel pubblico impiego necessariamente condizionato dall'esercizio della potestà organizzativa dell'Ente.

Il Responsabile di Area

F.to Filippo Paradiso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 19-03-2025 al giorno 03-04-2025.

Li 19-03-2025

IL MESSO COMUNALE
F.to Soldo Elena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.